



**COMUNE DI URZULEI**

**PROVINCIA DI NUORO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
VOLONTARIATO CIVICO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2019**

*Indice:*

*Art. 1 Principi Generali*

*Art. 2 Obiettivi*

*Art. 3 Ambito di applicazione*

*Art. 4 Registro dei volontari civici*

*Art. 5 Requisiti*

*Art. 6 Modalità di svolgimento dell'attività*

*Art. 7 Qualificazione giuridica dell'incarico, rinuncia e cancellazione dal Registro*

*Art. 8 Assicurazione*

*Art. 9 Mezzi e attrezzature*

*Art. 10 Obblighi e responsabilità del volontario*

*Art. 11 Riconoscimenti*

*Art. 12 – Disposizioni finali*

### **Art. 1 Principi Generali**

Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività con la collaborazione di persone residenti e/o domiciliati sul territorio del Comune di Urzulei.

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato individuale da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

Il servizio di volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale.

Il volontariato così disciplinato è espressione del contributo concreto delle persone al benessere della collettività finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione, rafforzando, in ambito di coesione sociale il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

E' svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà alle attività e ai servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale e che sono individuati nel presente regolamento.

Il servizio di volontariato civico non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

### **Art. 2 Obiettivi**

Le attività che l'Amministrazione Comunale potrà affidare ai volontari dovranno essere finalizzate al perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che ponga ogni volontario nella condizione di sentirsi protagonista della realtà comunale, offrendogli l'opportunità di proporsi in prima persona per affrontare i bisogni emergenti;
- b) favorire la socializzazione di soggetti in situazioni di possibile emarginazione dal contesto sociale;
- c) offrire alle persone in attesa di occupazione ed in particolare ai giovani la possibilità di arricchirsi di una significativa esperienza che potrà favorirne la formazione personale e l'inserimento nel mondo del lavoro, prevenendo situazioni di possibile devianza.

### **Art. 3 Ambito di applicazione**

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nei seguenti settori di intervento:

- sorveglianza e manutenzione di aree pubbliche destinate allo svago ed alla ricreazione;
- informazione ed educazione ambientale;
- organizzazione e sostegno ad attività culturali e sociali;
- assistenza e supporto ai servizi bibliotecari;
- assistenza all'accesso a servizi informativi (sito comunale, siti utili, sistema bibliotecario, ecc.);
- piccole manutenzioni di spazi, del verde pubblico e di strutture pubbliche;
- pulizia delle strade, delle piazze e dei marciapiedi;
- sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- supporto e sorveglianza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative simili, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
- attività informativa in occasione di feste, sagre, ricorrenze o iniziative organizzate e/o sostenute/patrociate dal Comune;
- sorveglianza e pulizia dei cimiteri comunali;

- pulizia di aree di sosta e parcheggi comunali;
- custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive.

Il volontario civico integra, ma non sostituisce, i servizi del terzo settore e di altri servizi già svolti dall'Amministrazione. I volontari pertanto, non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente o di altri Enti competenti in materia, bensì potranno collaborare con loro unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti.

La Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree o ambiti di intervento, al fine di sopperire a bisogni immediati non preventivamente individuabili per i quali sia fattibile l'utilizzo di volontari.

#### **Art. 4 Registro dei volontari civici**

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito il “**Registro dei volontari civici**” presso il Servizio Amministrativo del Comune. Le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione al registro.

Nella domanda, presentata su apposito modello da ritirare presso il citato ufficio comunale, o scaricabile dal sito istituzionale del Comune, da restituire compilata, l'interessato deve dichiarare:

- a) le generalità complete;
- b) il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5;
- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare;
- d) se ha riportato o meno condanne penali e se sono in corso procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;
- e) l'accettazione e l'osservanza incondizionata del presente regolamento e del Codice di comportamento del Comune di Urzulei.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) copia del documento di identità e curriculum, dal quale risultino le conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile;
- 2) per le persone non comunitarie copia del permesso di soggiorno.

La regolarità della documentazione delle domande sarà valutata dall'Ufficio di cui al comma 1.

La domanda si intende accolta con l'inserimento nel registro comunale dei volontari civici.

Il registro è aggiornato periodicamente e la domanda di iscrizione può essere formulata in qualsiasi periodo dell'anno.

#### **Art. 5 Requisiti**

I cittadini che intendono svolgere il servizio di volontariato civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista;
- c) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti;
- d) per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno.

Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento della specifica attività.

In questo caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività l'ente può richiedere ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato un utilizzo compatibile con la propria condizione fisica.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione come da art. 3 della Costituzione Italiana: ***“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”***.

### **Art. 6 Modalità di svolgimento dell'attività**

I volontari civili iscritti nel registro prestano la propria attività sulla base di un programma operativo.

A tal fine, il Responsabile del Servizio interessato predispone ed approva il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

Nella predisposizione del programma operativo devono essere salvaguardate la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale ed eguali condizioni di accesso sulla scorta di apposito bando o avviso pubblico.

Il Responsabile del Servizio interessato deve comunicare preventivamente al volontario i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti.

Ciascun volontario, ammesso a prestare la sua attività di collaborazione autonoma volontaria, non professionale e non retribuita, deve sottoscrivere un apposito disciplinare (relativo alle attività e modalità di svolgimento) con il responsabile del servizio/settore in cui l'attività andrà inquadrata.

I volontari sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.

In particolare, ai Responsabili dei vari servizi comunali interessati compete:

- accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici;
- se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

I volontari sono organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento dell'attività.

Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

### **Art. 7 Qualificazione giuridica dell'incarico, rinuncia e cancellazione dal Registro**

Lo svolgimento delle attività di volontariato sono tali se prestate in modo «personale, spontaneo e gratuito».

Le attività di volontariato continuative o saltuarie del volontariato individuale sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua prestazione lavorativa, in quanto caratterizzata dall'elemento della spontaneità e dallo spirito di solidarietà, risponde esclusivamente a un vincolo morale (caritativo o filantropico, ideale o religioso).

Per questa propria natura l'attività di volontariato è intrinsecamente incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di lavoro, stabile o precario, autonomo o subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. I volontari possono rinunciare all'iscrizione al registro del servizio civico in qualsiasi momento, con debito preavviso; in tal caso, il volontario è cancellato dal registro.

Il volontario civico è cancellato dal registro in caso di inadempimento agli impegni assunti con la sottoscrizione del disciplinare di cui all'art. 6 o di perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5. L'iscrizione al Registro ha una durata di 3 anni ed è rinnovabile su richiesta del volontario.

#### **Art 8 Assicurazione**

Le persone che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività o del servizio, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

#### **Art. 9 Mezzi e attrezzature**

Il Comune di Urzulei, laddove necessario, fornisce ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica e organizza, a favore dei suddetti, corsi di formazione generali e/o specifici a seconda delle necessità.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

#### **Art. 10 Obblighi e responsabilità del volontario**

Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto, deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, gli eventuali dispositivi di sicurezza e quant'altro eventualmente fornito, con la massima cura e attenzione e secondo le informazioni ricevute da parte del Responsabile del Servizio interessato.

#### **Art. 11 Riconoscimenti**

L'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai volontari nell'interesse generale, può prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle attività realizzate dai volontari, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione del volontariato.

#### **Art. 12 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.